

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410 giustizia@federmoto.it giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 13/24

Dec. n. 15/24

Il giorno 13 settembre 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal sig. Roberto ANTONELLINI, n.q. di team manager di "2R Racing Team", avverso il provvedimento di squalifica di due piloti, Chris WRIGHT ed Alessandro CERVIONI, avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica del 23.6.2024 ai propri piloti, Chris WRIGHT (n. 77) e Alessandro CERVIONI (n. 37), in occasione della

gara 2 del 3° round del Campionato Italiano Velocità, svoltasi presso l'Autodromo Internazionale del Mugello (cod. NAZVE003) e comminato per "irregolarità tecnica", ovverosia per "la mancanza del contrassegno del racing service Dunlop in violazione all'art. 6.9.2. del RGTS".

Il reclamante, in particolare, ha dedotto, innanzitutto, che gli pneumatici erano stati acquistati presso il fornitore ufficiale e che, comunque, i due piloti predetti avevano "superato il primo controllo di regolarità eseguito ad avvio gara senza ricevere alcuna contestazione" al riguardo, ritenendo, altresì, che, in ogni caso, detta normativa risultava inapplicabile al caso che occupa attesa la "libertà" nell'uso degli pneumatici in gara. Ha, quindi, concluso per la declaratoria di annullamento del provvedimento di esclusione, con ogni conseguenza sulle relative classifiche.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti di gara ed i regolamenti già richiamati, tutti facenti parte degli atti di ufficio,

OSSERVA

Il reclamo è fondato.

Invero, indipendentemente dall'acquisto degli pneumatici da parte del Team reclamante, va rilevato che, effettivamente, in relazione alla manifestazione cod. NAZVE003, l'uso degli pneumatici ai fini della relativa partecipazione deve considerarsi libero, in virtù della vigenza *ratione temporis* dell'art. 6.1 del Regolamento Tecnico Supersport 300 (RTSS3).

Difatti, sul punto, questo Giudice ritiene di condividere pienamente il contenuto della memoria difensiva prodotta dal medesimo reclamante, atteso che solo con il provvedimento n. 116/2024 del 31.7.2014 il S.T.S. ha diversamente normato l'uso degli pneumatici per le moto concorrenti in detta categoria.

Come correttamente rilevato dal reclamante, le prescrizioni di cui al prefato provvedimento circa la fornitura degli pneumatici non sussistevano in riferimento alla manifestazione del 23.6.2024 (cod. NAZVE003) in cui è stato adottato il provvedimento di squalifica; pertanto, non essendo applicabile detta disposizione al caso di specie, l'esclusione comminata ai piloti WRIGHT (n. 77) e CERVIONI (n. 37) deve essere annullata, con ogni ulteriore esito in merito alle relative classifiche.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE il reclamo nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto
- ORDINA al S.T.S. la modifica delle classifiche attraverso il reinserimento in essa dei piloti Chris WRIGHT (n.77) ed Alessandro CERVIONI (n.37), nonché, di conseguenza della classifica generale della manifestazione cod. NAZVE003 e del Campionato di riferimento.

Depositata il 13 settembre 2024

weight Sudus Sign

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)

3

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Piero Pieri;
- Antonellini Roberto n.q.;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Motoclub di appartenenza dei piloti;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.